



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

C.F. 82000570299 P.I. 00194640298 - Via Roma, 75 - CAP 45020 - Tel. 0425 – 669030/669337 Fax 650315
Info@comune.villanovadelghebbo.ro.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

Approvato con Delibera di C.C. n° 35 del 27/09/2007

Art. 1- FINALITA'

Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del PRRA della Regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica.

Art. 2 - DEFINIZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

- Per "fossi – scolo – canale" si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati comprese le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel territorio del Comune di Villanova del Ghebbo, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
- Per sponda di fosso – scolo - canale si intende la parete del fosso.
- Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso – scolo - canale ed il piano di campagna o con la banchina stradale.
- Per fossi di utilità pubblica sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di bonifica competente e successivamente censiti dall'Ufficio tecnico comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dalla Giunta Comunale competente e recepiti dal Consorzio di bonifica stesso.

Art. 3 - UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI.

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque è vietata qualsiasi piantagione lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste dal Codice Civile, Codice della Strada e dal Regolamento del Consorzio di bonifica competente territorialmente.

È vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscano il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che si trovino nelle condizioni previste al comma 2 del presente articolo, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatte

salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (legge 431/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 4 - PULIZIA DI FOSSI, SCOLI, CANALI E ONERI

È fatto obbligo che i fossi e canali, come sopra individuati, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo da garantire, costante nel tempo, la sezione geometrica del corso d'acqua tale da garantirne il regolare e corretto deflusso.

Le manutenzioni di fossi e canali saranno a carico dei soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli nonché al Codice Civile.

I fossi, scoli e canali che sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati se ritenuto motivatamente necessario.

Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi procedendo inoltre all'esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi lungo le strade pubbliche d'intesa con i proprietari frontisti.

In ottemperanza al comma precedente sarà stipulata apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a suo carico: 50% per le quote lungo le strade (con esclusione delle tombinature che sono a totale carico dei privati qualora non facenti parte di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità) e 30% per i fossi interni di pubblica utilità.

La quota relativa ai privati verrà ripartita in proporzione alla porzione di fronte occupato.

Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale al fronte dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune, con lettera raccomandata A.R., assegnerà il termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa, informandolo che, in caso negativo, provvederà d'ufficio attribuendogli comunque la relativa quota parte della spesa, sostenuta e quantificata su preventivo ed eseguita nei termini assegnati come sopra.

Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del territorio comunale a quelli segnalati dall'Amministrazione comunale di Villanova del Ghebbo come più urgenti.

Art. 5 - DISTANZE DELLE LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 1 dal ciglio del fosso tale da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali e il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.

Art. 6 – DOVERI E COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA

I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso da sottoporre ad approvazione comunale. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione. I fossi e canali, dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:

- a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all'anno;
- b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;
- c) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
- d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento).

Art. 7 - TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA

Le tombinature in zona agricola, devono essere preventivamente autorizzate.

Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per una lunghezza massima di mt. 10,00.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione almeno ogni 10 mt.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di adeguate dimensioni secondo l'area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

Art. 8 – NUOVE URBANIZZAZIONI DI AREE

I progetti di nuova urbanizzazione devono contenere un elaborato per lo smaltimento delle acque piovane che dovrà ottenere l'approvazione del Consorzio di bonifica competente.

Art. 9 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.

Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da € 25,00 sino ad € 500,00.

Per l'accertamento, la contestazione, la notifica, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle

legge 24.11.1981, n, 689 nonché l'art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n, 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

In relazione a ciò, è determinata in € 50,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell'illecito, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza - ingiunzione il Comune di Villanova del Ghebbo, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze delle violazioni.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio Tecnico comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario della stessa.

Art. 10 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenute e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione al sito Web del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:

- Corpo Forestale dello Stato;
- Polizia Provinciale (Provincia di Rovigo);
- Polizia Municipale;
- Consorzio di Bonifica;
- Comuni contermini al territorio di Villanova del Ghebbo;
- Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature);
- Associazioni degli agricoltori;
- Eventuali altri Enti coinvolti.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione.

Gli interventi strutturali obbligatori di cui all'art. 3 - comma 4°, art. 6, dovranno essere attuati, se occorrenti, dall'adozione da parte della Giunta Municipale della delibera di cui all'art 2.

NORME DI RIFERIMENTO

- R.D. del 08/12/1993 n. 1740;
- Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31/01/95;
- Codice Civile (art. 892 e seguenti);
- Art. 632 del codice penale;
- Art. 50 - comma 5° del Dlgs 18/08/2000, n.267.